Deliberazione n. 102/2025/PAR/Bovolone (VR)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 maggio 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Bovolone (VR), acquisita al prot. Cdc n. 2061 del 28 aprile 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 13/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Fedor Melatti;

FATTO

Il Comune di Bovolone ha richiesto a questa Sezione un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, rappresentando di essere creditore di tributi locali (IMU), per oltre euro 400.000 (comprensivi di sanzioni), nei confronti di un'impresa soggetta a procedura di concordato in continuità. L'impresa ha proposto un accordo transattivo al Comune, per effetto del quale quest'ultimo rinuncerebbe a parte del credito IMU, a fronte del versamento da parte della ditta di euro 167.000.

Il Comune ha evidenziato che il credito IMU relativo al solo periodo interessato dal concordato in continuità (parte dell'anno 2015 fino al 2024) ad oggi ammonta ad euro 278.606,00 e che gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, fatte salve le annualità 2019-2020-2021-2022 (oggetto di ricorso in Corte di giustizia tributaria di primo grado) e 2023-2024 (i cui avvisi sono ancora da emettere), non sono mai stati impugnati e sono divenuti definitivi a tutti gli effetti.

Riguardo alla gestione del tributo, il Comune ha precisato che quest'ultimo non è oggetto di convenzione con l'Agenzia delle entrate e viene riscosso (in via ordinaria) direttamente o (in via coattiva) tramite agenzia di riscossione iscritta in apposito albo.

Il Comune ha chiesto pertanto, alla luce della situazione sopradescritta e dell'evoluzione normativa in corso (disegno di legge approvato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri), se sia possibile, allo stato attuale, anche per gli enti locali sottoscrivere contratti o accordi "*transattivi*" dei tributi "*amministrati*" dall'ente locale.

DIRITTO

I. In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo richiesto dalla legge.

A tal riguardo, devono richiamarsi, innanzitutto, l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (secondo il quale "*le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma,*

tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane") ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo) e, da ultimo, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell'ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune);

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere "*qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio*" (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);

- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, sicché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'Ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'Ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "*non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Sezione delle autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

II. Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'Ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Ciò comunque non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nella parte in cui prevede che le richieste possono essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

III. Dal punto di vista oggettivo, al contrario, questa Sezione ritiene di dover dichiarare inammissibile la richiesta in esame.

In primo luogo, il quesito non appare riconducibile alla nozione di contabilità pubblica delineata dalla Corte nelle citate deliberazioni, riguardando, di fatto, più la materia del diritto tributario (cfr. Sezione regionale di controllo per il

Veneto, deliberazione n. 365/2016/PAR) e le sue implicazioni con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Esso, inoltre, non richiama la norma di contabilità pubblica rispetto alla quale questa Sezione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ragione di dubbi interpretativi.

Al contrario, il quesito appare involgere valutazioni su casi o atti gestionali specifici, peraltro suscettibili di possibili riflessi di tipo giudiziario, tali da configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Bovolone.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Bovolone e al Consiglio delle autonomie locali della regione Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 maggio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Fedor MELATTI	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

F.to digitalmente